



COPIA

N. **42** del Reg. delib

# COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

## PROVINCIA DI UDINE

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

#### OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE PER L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **19:45**, nella Sala Comunale, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, risultano presenti:

<b>VALENT PIETRO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>VISENTIN MAURO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>PILOSIO SILVANO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>COMINOTTO DANIELA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>COLOMBINO CLAUDIA ERSILIA</b>	<b>ASSESSORE ESTERNO</b>	<b>Presente</b>
<b>GERUSSI ROBERTA</b>	<b>ASSESSORE ESTERNO</b>	<b>Presente</b>

Presenti n. **6** Assenti n. **0**

Partecipa il Segretario Comunale **dr. Garufi Fiorenzo** che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della U.O. Segreteria.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **VALENT PIETRO** nella sua qualità di SINDACO che mette in discussione l'argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.  
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del servizio  
F.to MICHELIZZA PATRIZIA

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.  
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del servizio  
F.to Donatella Campana

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

**PRESO ATTO** che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 56 quater della L.R. n. 26 del 12.12.2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", come introdotto dall'articolo 36, comma 3, della L.R. n. 3 del 11.03.2016, si è costituita di diritto dal 15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo; Rive d'Arcano e Treppo Grande;

**ACCERTATO** che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci n. 9/2016, n. 10/2016, n. 16/2016 e n. 17/2016, prevede l'attivazione dal 1.01.2017 della gestione dei servizi finanziari e contabili, del servizio personale e dei servizi tributari;

**VISTO** l'articolo 4 dello Statuto dell'Unione che dispone che l'Unione stessa eserciti le funzioni che la normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei comuni per le quali la Legge prevede l'obbligatorio esercizio in forma associata;

**DATO ATTO** che i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Forgaria nel Friuli, Osoppo, Ragogna, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna e l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" hanno ritenuto di stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata dei servizi tributari;

**RICHIAMATO** quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente dell'UTI Collinare n. 1 del 3.01.2017 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa della funzione gestione dei servizi tributari di cui all'articolo 26 della L.R. 26/2014 e quindi funzionario responsabile dei tributi di ogni singolo ente;

**VISTO** l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019 e visto anche il successivo decreto 25 gennaio 2019 con il quale viene differito ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31.03.2019;

**PREMESSO CHE:**

- il decreto legislativo n. 507/1993 disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni con assetto tariffario definito sulla base della classe di appartenenza del comune, indicato dall'articolo 2 dello stesso decreto, in funzione della popolazione residente al 31.12 del penultimo anno precedente a quello in corso;
- il comune di San Daniele del Friuli viene inquadrato nella classe V (Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);
- l'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.02.2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria;
- il comune di San Daniele del Friuli, avvalendosi dell'articolo 11, comma 10 della L. 449/1997 come modificato dall'articolo 3, comma 17, della L. 488/1999, che prevedeva la possibilità per gli enti locali di incrementare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1.01.1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1.01.2000 per le superfici superiori al metro quadrato, ha provveduto nel tempo ad aumentare le tariffe in oggetto del 44%;

**VERIFICATO CHE:**

- il sopra riportato articolo 11, comma 10, della L. 449/1997 è stato abrogato dall'articolo 23, comma 7, del D. L. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 134/2012;
- il Consiglio di Stato con sentenza 620/2014 ha ritenuto inapplicabili le maggiorazioni approvate dopo il 26.06.2012 originando dubbi però sulla validità delle tariffe approvate di anno in anno anche in forma tacita o come semplice proroga di quelle esistenti già aumentate precedentemente alla sentenza stessa;
- a seguito delle divergenze giurisprudenziali che si sono verificate il legislatore ha emanato la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 739, della L. 208/2015 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D. L. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'articolo 11 della L. 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore dell'articolo 23, comma 7, del D. L. 83/2012;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 ha ritenuta non corretta l'interpretazione del sopra richiamato articolo 1, comma 739, della L. 208/2015 affermando, sposando l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, che gli aumenti, benchè deliberati prima dell'introduzione dell'articolo 23, comma 7, del D. L. 83/2012, non possono avere efficacia anche per gli anni successivi all'intervento normativo del 2012;
- pertanto l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 1, comma 739, della L. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato articolo 11, comma 10, della L. 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018 come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli enti locali;
- esiste la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14.05.2018 che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato articolo 11, comma 10, della L. 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 919, della L. 145/2018 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,

possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;

**RITENUTO** di approvare la maggiorazione del 44% prevista dalla norma sopra richiamata per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare quindi, a partire dal 1.01.2019, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nell'allegato prospetto alla presente deliberazione al fine di garantire il gettito derivante dall'imposta e dai diritti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di Legge,

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di adottare per l'anno 2019 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni come riportati nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, prevedendo una maggiorazione del 44% per le superfici superiori al metro quadrato rispetto alle tariffe base previste dal D. Lgs. 507/1993 e rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DPCM 16.02.2001;
3. di dare atto che le tariffe avranno decorrenza a partire dal 1.01.2019;
4. di trasmettere telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente, con separata votazione unanime, la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L. R. 21/2003, stante l'urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento.

Il Presidente  
F.to VALENT PIETRO



Il Segretario Comunale  
F.to Garufi Fiorenzo

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

***Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21***

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo on-line del Comune oggi **26-03-2019** e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.1 comma 16 della L.R. 11.12.2003 n.21.



L'impiegato Responsabile  
F.to Patrizia DE PAULIS

---

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.



Il Funzionario incaricato  
Patrizia DE PAULIS

---

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune dal **26-03-2019** al **10-04-2019** per 15 giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.



L'impiegato Responsabile